

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro deliberazioni di Consiglio Comunale COPIA N. 65

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

ANNO 2024.

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00, in Sala Ballatoio di Palazzo Ragazzoni, in seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di seconda convocazione.

Risultano:

Cognome e Nome	Ruolo	Presente/Assente
Sorce Gerlando	Presidente del Consiglio	Presente
Spagnol Carlo	Sindaco	Presente
Bottecchia Marco	Vice Sindaco	Presente
Palù Elisa	Componente del Consiglio	Assente
Gottardo Alberto	Componente del Consiglio	Presente
Fundarò Placido	Componente del Consiglio	Presente
Bianco Moira	Componente del Consiglio	Presente
Salton Maurizia	Componente del Consiglio	Presente
Lala Artan	Componente del Consiglio	Presente
Celotto Mauro	Componente del Consiglio	Assente
Sabato Ariana	Componente del Consiglio	Assente
Morabito Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Toffoli Susanna	Componente del Consiglio	Presente
De Bortoli Maurizio	Componente del Consiglio	Presente
Roberti Martina	Componente del Consiglio	Assente
Spagnol Ruggero	Componente del Consiglio	Assente
Gasparotto Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Giust Laura	Componente del Consiglio	Assente
Baldo Antonella	Componente del Consiglio	Presente
Lucchese Sandro	Componente del Consiglio	Presente
Del Col Patrizia	Componente del Consiglio	Presente
Igne Franco	Componente del Consiglio	Assente
Leonardi Vita Maria	Componente del Consiglio	Presente
Casadio Rossana	Componente del Consiglio	Presente
Piemontese Anna	Componente del Consiglio	Presente

Assiste Ravagni Dott.ssa Martina.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Sorce Gerlando nella qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:



OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 739 della L. 160/2019 stabilisce quanto segue: "[...] Per la regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)";
- l'art. 51 della Legge Costituzionale 1/1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), prevede la possibilità per la Regione di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni";

VISTA la L.R. 17/2022 con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della L. 160/2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2023 con la quale è stato approvato il Regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) a decorrere dal 01.01.2023;

CONSIDERATO che l'art. 9 della L.R. 17/2022 stabilisce quanto segue:

- comma 1: "Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 [...]";
- comma 2: "Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";
- comma 3: "Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

- comma 4: "Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento";
- comma 5: "Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";
- comma 6: "Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";
- comma 7: "Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i
 Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla
 fino all'azzeramento";
- comma 8: "Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

VISTO l'art. 19 della L.R. 17/2022 il quale stabilisce che "Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili";

VISTE, altresì, tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 504/1992, all'art. 1, commi 161-169 della L. 296/2006 e alla L. 160/2019, direttamente o indirettamente richiamate dalla L.R. 17/2022;

RICHIAMATO l'art. 9 del Regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), in base al quale "E' assimilata all'abitazione principale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della L.R. 17/2022 l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'aqevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 in base al quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del Bilancio di Previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATI:

- l'art. 14, comma 1 della L.R. 17/2022 che stabilisce quanto segue: "Ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...], secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011";
- l'art. 14, comma 2 della L.R. 17/2022 che stabilisce quanto segue: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

RITENUTO, al fine di garantire una sostanziale invarianza del gettito, di confermare le seguenti aliquote e detrazioni già approvate per l'annualità precedente:

L.R. 17/2022 - art. 9	FATTISPECIE	ALIQUOTE
comma 1	Abitazioni principali di cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze (max n. 1 per ciascuna cat. C2, C6 e C7)	5,5 per mille
comma 2	Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata	7,6 per mille
comma 3	Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata, ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2	8,3 per mille
comma 4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille
comma 5	Terreni agricoli	7,6 per mille
comma 6	Aree fabbricabili	7,6 per mille
comma 7	Fabbricati strumentali all'attività economica	8,3 per mille
comma 8	Immobili diversi da quelli di cui ai commi precedenti	8,3 per mille

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R. 17/2022, la detrazione per l'abitazione principale è stabilita in € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

DATO ATTO che la detrazione di cui al paragrafo precedente si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) di cui alla L.R. 24/1999;

RICHIAMATO il Regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) ove, all'art. 9, viene assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTI i pareri espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Il Presidente dà la parola al Sindaco per la presentazione del punto in discussione e di seguito al dottor Pavan, responsabile del servizio finanziario del Comune di Sacile, per l'illustrazione tecnica di questo punto, come da registrazione agli atti.

Uditi gli interventi del Sindaco e Dott. Pavan, il Presidente apre ai primi interventi e successivamente ai secondi interventi nei quali nessun consigliere prende la parola

Il Presidente, quindi apre alle dichiarazioni di voto e nessun consigliere interviene.

Alle ore 19.17 escono dalla sala consiliare gli assessori Sabato e Palù.

Con la seguente votazione effettuata in forma palese, per alzata di mano:

Favorevoli: 14 contrari: 0

astenuti: 4 (Piemontese, Del Col, Casadio, Leonardi)

DELIBERA

- 1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2. di approvare, per l'anno 2024, le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) per come di seguito specificato:

L.R. 17/2022 - art. 9	FATTISPECIE	ALIQUOTE
comma 1	Abitazioni principali di cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze (max n. 1 per ciascuna cat. C2, C6 e C7)	5,5 per mille
comma 2	Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata	7,6 per mille
comma 3	Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata, ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2	8,3 per mille
comma 4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille



comma 5	Terreni agricoli	7,6 per mille
comma 6	Aree fabbricabili	7,6 per mille
comma 7	Fabbricati strumentali all'attività economica	8,3 per mille
comma 8	Immobili diversi da quelli di cui ai commi precedenti	8,3 per mille

- 3. di precisare che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R. 17/2022, la detrazione per l'abitazione principale è stabilita in € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 4. di dare atto che la detrazione di cui al paragrafo precedente si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) di cui alla L.R. 24/1999;
- 5. di dare atto, inoltre, che con l'art. 9 del Regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) viene assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- di precisare che per poter beneficiare delle aliquote agevolate rispetto a quella ordinaria, nonché dell'assimilazione all'abitazione principale, sarà necessario presentare apposita dichiarazione entro il termine previsto dall'art. 13 della L.R. 17/2022;
- 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006, la presente deliberazione produce i propri effetti con decorrenza 1° gennaio 2024;
- 8. di precisare che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a condizione dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze e che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di legge, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, come modificato dall'art. 17 della L.R. 17/2004.

Alle ore 19.22 rientra in sala consiliare l'assessore Sabato.

Alle ore 19.24 entra in sala consiliare il consigliere Igne.



AREA FINANZIARIA - TRIBUTI - PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA). APPROVAZIONE

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Sacile, lì 22/11/2023

IL RESPONSABILE GIOVANNI PAVAN

Area Finanziaria – Tributi – Personale Servizio Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA LOCALE IN

IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA). APPROVAZIONE

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Sacile, lì 22/11/2023

IL RESPONSABILE
GIOVANNI PAVAN

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente f.to Sorce Gerlando Il Segretario Comunale f.to Ravagni Dott.ssa Martina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì 01/12/2023

L'impiegato responsabile Michela Venturuzzo

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line il giorno 01/12/2023, ove rimarrà a tutto il 15/12/2023.

Lì 01/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione f.to Michela Venturuzzo

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal 01/12/2023 al 15/12/2023 senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 21 del 11/12/2003.

Lì 16/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione f.to Michela Venturuzzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva [] ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. n. 21/2003.

[X] ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 19, comma 12, della L.R. n. 17/2004 (Immediata eseguibilità)

Lì 01/12/2023

Il Segretario Comunale f.to Ravagni Dott.ssa Martina